



Set Informativo Polizza Individuale **MiA drive Multirischi Autovetture** Media, Top

Il presente Set Informativo contenente:

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Modulo di proposta dove previsto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Ultimo aggiornamento: agosto 2025

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance



Assicurazione contro i danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: **MiA drive Multirischi****Autovetture - Media; Top**

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione, a seconda delle coperture contenute nella Polizza, prevede una garanzia di:

- Assistenza stradale e alla persona con prestazioni da erogarsi in natura e consistente nell'aiuto fornito all'Assicurato in difficoltà a causa di evento fortuito del Veicolo su cui viaggiava;
- Infortunio conducente al fine di proteggere l'Assicurato in caso di Invalidità Permanente, morte presunta o morte e tutelarlo dalle perdite pecuniarie derivanti dalle spese mediche sostenute a seguito di Infortunio occorso a bordo del veicolo;
- Supporto psicologico con prestazioni da erogarsi in natura e consistente nell'aiuto fornito all'Assicurato, in caso di Invalidità Permanente a seguito di Infortunio occorso a bordo del Veicolo;
- Salvacircolazione al fine di tutelare l'Assicurato dalle perdite pecuniarie dalle spese sostenute in caso di Furto/Rapina di chiavi o documenti, distruzione o sequestro del Veicolo, a seguito di Infortunio occorso a bordo del Veicolo;
- Minicollisione al fine di proteggere l'Assicurato dal danno materiale e diretto da lui subito in caso di Danno Parziale o Danno Totale del Veicolo.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurato ha la possibilità di scegliere tra 2 diversi modelli di prodotto (modello A - forma Media o modello B - forma Top) comprensivi della copertura "Assistenza" e copertura "Infortunio conducente", a cui aggiungere eventualmente le coperture assicurative opzionali "Supporto psicologico", "Salvacircolazione" e "Minicollisione".

A seconda del modello di prodotto e della combinazione delle coperture assicurative opzionali scelta, l'Assicurato avrà diritto alle Prestazioni/coperture descritte qui di seguito:

✓ COPERTURA ASSISTENZA

✓ FORMA MEDIA, TOP

1. Officina mobile
2. Soccorso stradale
3. Spese di rimessaggio
4. Veicolo sostitutivo
5. Invio taxi
6. Recupero del Veicolo fuori strada
7. Supporto alla compilazione del CAI
8. Demolizione del Veicolo
9. Spese d'albergo
10. Rientro salma
11. Abbandono legale del Veicolo
12. Richiesta di documenti in caso di Furto totale del Veicolo
13. Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
14. Invio pezzi di ricambio
15. Viaggio per il recupero del Veicolo riparato
16. Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato
17. Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale
18. Interprete a disposizione
19. Prenotazione veicolo sostitutivo
20. Prenotazione alberghiera
21. Anticipo spese per riparazione del Veicolo
22. Informazioni e consigli telefonici
23. Segnalazione di un legale
24. Anticipo delle cauzioni penale e civile
25. Segnalazione di una struttura ospedaliera
26. Informazione telefonica torrette per ricarica
27. Veicolo sostitutivo immediato
28. Consulenza medica generica
29. Invio di un'autoambulanza
30. Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
31. Autista a disposizione
32. Recupero del Veicolo a mezzo pianale
33. Anticipo spese di prima necessità
34. Rimpatrio sanitario

✓ FORMA TOP

35. Rientro dal centro ospedaliero di ricovero
36. Viaggio di un familiare
37. Accompagnamento minori
38. Invio di un operatore sanitario per assistenza al domicilio
39. Invio di un fisioterapista per assistenza al domicilio
40. Invio di un collaboratore familiare
41. Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per diagnostica e cure mediche
42. Collegamento continuo con l'Istituto di Cura
43. Soggiorno di un familiare

✓ COPERTURA INFORTUNIO CONDUCENTE

✓ FORMA MEDIA, TOP

La copertura assicurativa comprende anche gli Infortuni avvenuti all'estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia (se determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia), dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, nonché le persone affette da patologie che, ai sensi delle norme vigenti al momento del Sinistro, comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del Veicolo.

L'Assicurazione non vale per le persone di età superiore a 80 anni.

Principali esclusioni dalle coperture:

* COPERTURA ASSISTENZA

- * Sono esclusi dalla copertura assicurativa i veicoli:
 - che non siano riconducibili alla categoria autovetture destinate al trasporto di persone;
 - non coperti da polizza di responsabilità civile auto in vigore;
 - non immatricolati in Italia;
 - destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici).

* COPERTURA INFORTUNIO CONDUCENTE

- * Sono esclusi dalla copertura assicurativa le conseguenze di eventi non dovuti ad Infortunio occorso mentre l'Assicurato si trovava a bordo del Veicolo o ad Infortunio avvenuto all'estero derivanti da ostilità entro massimo 14 giorni da quando l'Assicurato è stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici oppure gli Infortuni che non abbiano come conseguenza la morte, un'Invalidità Permanente o spese mediche documentate non ricomprese in copertura.

* COPERTURA SUPPORTO PSICOLOGICO (opzionale)

- Sono esclusi dalla copertura assicurativa le conseguenze di eventi non dovuti ad Infortunio occorso mentre l'Assicurato si trovava a bordo del Veicolo e che non abbiano come conseguenza un'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 3%.

* COPERTURA SALVACIRCOLAZIONE (opzionale)

- * Sono esclusi dalla copertura assicurativa le conseguenze di eventi non dovuti a Furto, Furto Aggravato, Rapina delle chiavi di casa o dei documenti di riconoscimento, distruzione totale o sequestro del Veicolo.

* COPERTURA MINICOLLISIONE (opzionale)

- * Sono esclusi dalla copertura assicurativa le conseguenze di eventi non dovuti a Danno Parziale o Danno Totale del Veicolo.

Sono previste ulteriori esclusioni dalle coperture, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- ! violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell'Assicurato) delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- ! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;

civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

1. Morte e Invalidità Permanente

In caso di Infortunio dell'Assicurato occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, indennizzabile ai sensi di Polizza, che abbia come conseguenza:

- un'Invalidità Permanente,
- il mancato ritrovamento del corpo dell'Assicurato con dichiarazione di morte presunta,
- la morte, anche questa si dovesse verificare successivamente all'annualità di copertura assicurativa purché entro 2 anni dal Sinistro

L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato o ai suoi eredi un Indennizzo:

- in caso di Invalidità Permanente, secondo la percentuale di Indennizzo indicata nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo";
- in caso di mancato ritrovamento del corpo dell'Assicurato con dichiarazione di morte presunta o morte, entro la Somma Assicurata indicata nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

2. Rimborso spese mediche

In caso di Infortunio dell'Assicurato occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese mediche documentate, sostenute durante l'annualità di copertura assicurativa, per:

- visite mediche;
- accertamenti diagnostici quali analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti da un medico e praticati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- rette di degenza;
- onorari dei medici curanti (chirurgo, anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico);
- diritti di sala operatoria e materiale d'intervento, compresi i dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento chirurgico.

✓ **COPERTURA SUPPORTO PSICOLOGICO (opzionale)**

✓ **FORMA MEDIA, TOP**

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo che ha generato un'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 3 %, necessiti di un supporto psicologico, potrà contattare la Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa, dopo aver raccolto le informazioni relative alle esigenze dell'Assicurato, organizzerà un collegamento telefonico e/o video tramite piattaforma web tra l'Assicurato e il medico specialista per un primo colloquio psicologico.

✓ **COPERTURA SALVACIRCOLAZIONE (opzionale)**

✓ **FORMA MEDIA, TOP**

In caso di: Furto, Furto Aggravato o Rapina delle chiavi di casa o dei documenti di riconoscimento; distruzione totale del Veicolo con conseguente demolizione della carcassa; sequestro del Veicolo, avvenuti a seguito di Incidente Stradale che abbia causato Infortunio dell'Assicurato occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese documentate, sostenute nei 60 giorni dal Sinistro e comunque durante l'annualità di copertura assicurativa, per: la sostituzione delle serrature dell'abitazione dell'Assicurato, la duplicazione o il rifacimento dei documenti di riconoscimento dell'Assicurato; la tassa di proprietà; le spese di dissequestro.

✓ **COPERTURA MINICOLLISIONE (opzionale)**

✓ **FORMA MEDIA, TOP**

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Danno Parziale o Danno Totale.

! **COPERTURA ASSISTENZA**

Ognuna delle Prestazioni potrà essere richiesta ed erogata una sola volta per ciascun Sinistro, con il numero massimo di 3 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

! **COPERTURA INFORTUNIO CONDUCENTE**

Qualora un Sinistro, indennizzabile ai sensi di Polizza, colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico dell'Assicuratore non potrà superare la somma complessiva di 2.500.000 €. Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedessero, nel complessivo, tali importi, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

! **1. Morte e Invalidità Permanente**

A seconda della forma prescelta, la copertura opera entro la Somma Assicurata di:

- modello A – forma Media, 100.000 € per Invalidità Permanente / morte presunta o morte;
- modello B – forma Top, 150.000 € per Invalidità Permanente / morte presunta o morte;

A seconda della forma prescelta, all'Indennizzo per Invalidità Permanente è applicata una Franchigia come di seguito indicato:

	Forma di copertura: Media	Forma di copertura: Top
Punteggio Invalidità Permanente	fino al 19%: 3 punti percentuali sul punteggio	fino al 9%: 3 punti percentuali sul punteggio
	dal 20% al 59%: nessuna Franchigia applicata	dal 10% al 49%: nessuna Franchigia applicata
	dal 60% al 100%: Indennizzo completo (Supervalutazione)	dal 50% al 100%: Indennizzo completo (Supervalutazione)

Il grado di Invalidità Permanente è accertato facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella INAIL.

! **2. Rimborso spese mediche**

A seconda della forma prescelta, la copertura opera entro la Somma Assicurata e all'Indennizzo è applicata uno Scoperto come di seguito indicato:

- modello A – forma Media, Somma Assicurata 2.500 € e Scoperto 10% con Minimo 100 €;
- modello B – forma Top, Somma Assicurata 5.000 € e Scoperto 10% con Minimo 100 €.

! **COPERTURA SUPPORTO PSICOLOGICO (opzionale)**

La Prestazione è erogata per massimo 6 sedute di 30 minuti ciascuna a Sinistro e la copertura opera con il limite di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

! **COPERTURA SALVACIRCOLAZIONE (opzionale)**

La copertura opera entro la Somma Assicurata di 750 € e con il limite di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

! **COPERTURA MINICOLLISIONE (opzionale)**

La copertura opera con il limite di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

A seconda della forma prescelta, la copertura opera entro la Somma Assicurata e all'Indennizzo è applicata una Franchigia come di seguito indicato:

- modello A – forma Media, Somma Assicurata 2.500 € e Franchigia 300 €;
- modello B – forma Top, Somma Assicurata 5.000 € e Franchigia 500 €.

In caso di Sinistro, l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato:

- in caso di Danno Parziale del Veicolo, un importo pari al costo sostenuto per la riparazione del Veicolo;
- in caso di Danno Totale, un importo pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

In ogni caso, l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla Somma Assicurata e/o al Valore Commerciale del Veicolo qualora inferiore alla Somma Assicurata.

In caso di Danno Parziale, l'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Centro Convenzionato o al diverso punto di riparazione scelto dall'Assicurato, a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione del Veicolo.

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?



COPERTURA ASSISTENZA

La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi Europei, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi:

Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria.



COPERTURE SUPPORTO PSICOLOGICO, INFORTUNIO CONDUCENTE, SALVACIRCOLAZIONE e MINICOLLISIONE

La copertura assicurativa ha validità in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- Per le coperture Assistenza e Supporto psicologico, in caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.
- Per la copertura Infortunio conducente, in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore entro e non oltre 5 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.
- Per le coperture Salvacircolazione e Minicollisione, in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, è annuale, può essere pagato in un'unica soluzione oppure con le diverse modalità indicate nel certificato di polizza e sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario di assicurazione. In ogni caso, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell'acquisto dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato di polizza, se il Premio è stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.

Alla scadenza l'Assicurazione non si rinnova tacitamente. La copertura assicurativa sarà in ogni caso operante fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

L'Assicuratore può formulare una proposta di rinnovo prima della scadenza del contratto. Il rapporto assicurativo conseguentemente all'eventuale rinnovo prosegue senza alcuna interruzione della copertura assicurativa per un'ulteriore annualità.

L'Assicurazione, oltre che alla sua scadenza naturale, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio totale o distruzione per danno totale del Veicolo.

Alternativamente, il Contraente può richiedere la sostituzione del Veicolo assicurato, purché appartenente alla stessa categoria.



Come posso disdire la polizza?

Non è data facoltà di disdetta o recesso al Contraente o all'Assicurato relativamente alle singole coperture assicurative sui Veicoli.

Assicurazione contro i danni al veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: MiA drive Multirischi Autovetture - Media; Top

Data: agosto 2025 – il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

MAWDY
MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e-mail: info_Italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreesistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_Italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreesistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R. MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 147.254.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 12.125.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 188.3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2025/2024-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione fornisce le Prestazioni/coperture elencate nel DIP Danni. Non vi sono ulteriori informazioni oltre quelle elencate nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni.

* COPERTURA ASSISTENZA

Non sono assicurabili:

- * i veicoli in locazione o a noleggio;
- * i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- * i veicoli d'epoca come disciplinati dal d.lgs. 285/1992;
- * i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- * i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità;
- * tutti i veicoli che non rientrano nella definizione di autovettura prevista dal Codice della Strada, a titolo esemplificativo le roulotte, i mezzi agricoli, i caravan, i camper, gli autocaravan, i ciclomotori, i tricicli, i quadricicli, i motoveicoli, gli autocarri.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.

La copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- ! atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolgano una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (quali a titolo esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti);
- ! trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- ! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! affezione, contagio, intossicazione;
- ! avvelenamenti, nonché dalle infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio;
- ! frode o possesso illegale del Veicolo;
- ! detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato;
- ! partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste;
- ! svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell'Ordine;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada applicabile nel luogo di Sinistro;

! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato;
! mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi.
La copertura assicurativa, inoltre, non opera in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
! eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
! eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

COPERTURA ASSISTENZA
La copertura assicurativa non opera e le Prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
! Malattie Preesistenti o Infortuni insorti prima dell'efficacia della copertura assicurativa e già conosciuti dall'Assicurato;
! Prestazioni richieste a seguito di dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
! circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
Le Prestazioni non sono altresì fornite in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza.
In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni relative alle singole prestazioni di cui all'Assicurazione:

PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA MEDIA E FORMA TOP

Officina mobile: restano a carico dell'Assicurato: l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale; gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.
Soccorso stradale: restano a carico dell'Assicurato: l'eventuale eccedenza chilometrica rispetto ai limiti delle destinazioni previsti e/o del Massimale; gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo; le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada); le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo, fatto salvo il ricorrere dei presupposti di cui alla Prestazione "Recupero del Veicolo fuori strada"; i costi relativi alla pulizia del manto stradale o il ripristino del luogo dell'Incidente.
Spese di rimessaggio: resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Veicolo sostitutivo: resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Qualora l'evento si verifichi all'estero: la Prestazione sarà operante solo in conseguenza dell'erogazione del "Soccorso stradale" (fermi i presupposti richiesti dalla presente Prestazione); le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell'Assicurato. La Prestazione non è operante: per immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; nel caso in cui l'Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito (da fornire a garanzia dei danni cagionati al veicolo preso a noleggio) o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni. Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
Invio taxi: resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione tra più corse relative allo stesso Sinistro o a più Sinistri.
Recupero del Veicolo fuori strada: restano a carico dell'Assicurato: l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale; le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'immobilizzo durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Supporto alla compilazione del CAI: la Prestazione è operante in Italia.
Demolizione del Veicolo: la Prestazione è operante in Italia, a condizione che l'assicurato la richieda entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro e che il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione. La Prestazione potrà essere erogata solo in assenza di costi amministrativi pendenti. Restano a carico dell'Assicurato: gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli riconosciuti in copertura; le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
Spese d'albergo: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Rientro salma: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Se la Prestazione comportasse un esborso maggiore rispetto al Massimale previsto, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Abbandono legale del Veicolo: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.
Richiesta documenti in caso di Furto totale del Veicolo: non vi sono limitazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.
Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Invio pezzi di ricambio: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali dovranno essere rimborsati dall'Assicurato al rientro dal viaggio alla propria residenza. La Prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Viaggio per il recupero del Veicolo riparato: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero. Rimangono a carico dell'Assicurato: l'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dall'Assicuratore e il costo totale del trasporto. L'eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato; le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
La Prestazione non è operante se l'entità del danno al Veicolo non impedisce la prosecuzione del viaggio.
Interprete a disposizione: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero. La Prestazione dovrà essere richiesta dall'Assicurato entro 72 ore dal momento del Sinistro.
Prenotazione veicolo sostitutivo: la Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi e le spese relative al noleggio del veicolo sostitutivo prenotato dalla Struttura Organizzativa.
Prenotazione alberghiera: la Prestazione è operante in Italia. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi alberghieri e le relative spese del pernottamento prenotato dalla Struttura Organizzativa.
Anticipo spese per riparazione del Veicolo: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso: trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Informazioni e consigli telefonici: la Prestazione non è operante nei giorni festivi infrasettimanali.

Segnalazione di un legale: La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero. Restano a carico dell'Assicurato i costi dell'onorario e ogni altra spesa legale.

Anticipo delle cauzioni penale e civile: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Segnalazione di una struttura ospedaliera: la prenotazione e il costo delle eventuali prestazioni medico-sanitarie restano a carico dell'Assicurato.

Informazione telefonica torrette per ricarica: la Prestazione non è operante nei giorni festivi infrasettimanali.

Veicolo sostitutivo immediato: qualora l'evento si verifichi all'estero le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell'Assicurato. La Prestazione dovrà essere richiesta dall'Assicurato entro 72 ore dal momento del Sinistro. La Prestazione non è operante per: immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; nel caso in cui l'Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni. Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Consulenza medica generica: il consulto non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Invio di un'autoambulanza: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.

Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato: non danno luogo alla Prestazione: le lesioni che, a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, possono essere curate presso l'unità ospedaliera in cui si è verificato l'Incidente Stradale; e le terapie riabilitative.

Autista a disposizione: la Prestazione è operante in Italia. Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Recupero del Veicolo a mezzo pianale: la Prestazione è operante in Italia, quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Restano a carico dell'Assicurato le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

Anticipo spese di prima necessità: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Rimpatrio sanitario: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero. Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA TOP

Rientro dal centro ospedaliero di ricovero: la Prestazione è operante in Italia.

Viaggio di un familiare: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. La Prestazione è operante per un solo familiare.

Accompagnamento minori: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. La Prestazione è operante per un solo familiare.

Invio di un operatore per assistenza sanitaria al domicilio: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Ai fini dell'erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore. La Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Invio di un fisioterapista per assistenza sanitaria al domicilio: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Ai fini dell'erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore. La Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Invio di un collaboratore familiare: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Ai fini dell'erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore. La Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per diagnostica e cure mediche: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Ai fini dell'erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore. La Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Collegamento continuo con l'Istituto di Cura: la Prestazione è operante previa acquisizione della liberatoria firmata dall'Assicurato.

Soggiorno di un familiare: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. La Prestazione è operante per un solo familiare.

COPERTURA INFORTUNIO CONDUCENTE

La copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di: - prestazioni mediche specialistiche per la sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere; - la sostituzione di protesi posizionate precedentemente al Sinistro; - conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da Infortunio; - infarti e/o ictus; - le ernie di origine non traumatica; - la Rottura sottocutanea dei tendini.

COPERTURA SALVACIRCOLAZIONE

Sono esclusi dalla copertura assicurativa: - i titoli di credito e il denaro contante; - tutti i costi e le spese legate alla proprietà o l'utilizzo del Veicolo non ricompresi nella Prestazione; - i documenti di pegno non di proprietà dell'Assicurato o utili per lo svolgimento della propria attività lavorativa e professionale.

COPERTURA MINICOLLISIONE

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- cose o animali trasportati sul Veicolo;
- operazioni di carico e/o scarico;
- manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- Furto, Rapina, Incendio, esplosione e scoppio;
- alle ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria se tali danni non si sono verificati in concomitanza con altro danno riconducibile al Sinistro.

Non sono in ogni caso indennizzati:

- gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto;
- il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.);
- i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- i danni ai cristalli non riconducibili al Sinistro;
- le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che desiderano ricevere Assistenza stradale e alla persona in caso di difficoltà a causa dell'immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro, proteggersi in casi di Invalidità Permanente/morte presunta o morte e tutelarsi dalle perdite pecuniarie derivanti dalle spese mediche sostenute a seguito di Infortunio occorso a bordo del Veicolo, ricevere assistenza psicologica in caso di Invalidità Permanente a seguito di Infortunio occorso a bordo del Veicolo, tutelarsi dalle perdite pecuniarie dalle spese sostenute in caso di Furto/Rapina di chiavi o documenti, distruzione o

sequestro del Veicolo, a seguito di Infortunio occorso a bordo del Veicolo, proteggersi dal danno materiale e diretto da lui subito in caso di Danno Parziale o Danno Totale del Veicolo.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 22,73% calcolato sul premio lordo, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti nella misura massima del 15,15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)• telefax al numero +39 015 2558156• e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com• PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. <p>I reclami dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico; il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento; individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo della lamentela; ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
Negoziazione assistita	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);• all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante. <p>Arbitro irrituale</p> <p>In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze dell'Infortunio, le parti possono demandare la decisione ad un Collegio Medico, composto da tre medici: uno nominato dall'Assicuratore, uno dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>COPERTURE ASSISTENZA, SUPPORTO PSICOLOGICO, SALVACIRCOLAZIONE, MINICOLLISIONE Non è prevista detrazione fiscale dei premi né tassazione delle prestazioni assicurate.</p> <p>COPERTURA INFORTUNIO CONDUCENTE I premi versati per le garanzie Morte ed Invalidità Permanente non inferiore al 5% sono detraibili per le persone fisiche se sussistono le condizioni richieste dalla normativa vigente.</p>
---	--

Il presente DIP Aggiuntivo è stato redatto in 4 pagine per la particolarità del prodotto assicurativo cui si riferisce e per l'esigenza di elencare tutte le esclusioni regolate nelle Condizioni di Assicurazione.

INDICE

GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1 di 3
TABELLA DELLE PRESTAZIONI/COPERTURE E DEI MASSIMALI/SOMME ASSICURATE/LIMITI DI INDENNIZZO.....	1 di 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	
<u>COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione.....	1 di 30
Art. 2 Prestazioni.....	2 di 30
Art. 3 Massimali/Somme Assicurate.....	17 di 30
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Esclusione di compensazioni alternative.....	18 di 30
Art. 5 Esclusioni generali.....	18 di 30
Art. 6 Esclusioni specifiche.....	19 di 30
Art. 7 Scoperti.....	21 di 30
Art. 8 Franchigia Assoluta.....	21 di 30
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 9 Estensione territoriale.....	22 di 30
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 10 Obblighi in caso di sinistro – Modalità di denuncia del Sinistro.....	22 di 30
Art. 11 Criteri e determinazione dell'Indennizzo.....	25 di 30
Art. 12 Controversie e arbitrato irrituale.....	27 di 30
Art. 13 Liquidazione dell'Indennizzo.....	27 di 30
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 14 Pagamento del Premio.....	28 di 30
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 15 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione.....	28 di 30
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 16 Comunicazioni – Elezione di domicilio.....	29 di 30
Art. 17 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio.....	29 di 30
Art. 18 Altre assicurazioni.....	29 di 30
Art. 19 Diritto di surrogazione.....	29 di 30
Art. 20 Cessione dei diritti.....	30 di 30
Art. 21 Prescrizione.....	30 di 30
Art. 22 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione.....	30 di 30
Art. 23 Foro competente.....	30 di 30
Art. 24 Clausola broker (valida solo per le polizze intermedie dal broker).....	30 di 30
ALLEGATO 1 – TABELLA INAIL.....	1 di 5
ALLEGATO 2 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	1 di 2



GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto, domiciliato in Italia, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione; ossia il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso che abbiano un'età inferiore a 80 anni.

Relativamente alla copertura Assistenza, per le prestazioni a beneficio di una persona si intendono le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato.

Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Centro Convenzionato

Le officine ed i punti di riparazione convenzionati con l'Assicuratore.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Danno Parziale

Il danno al Veicolo causato da collisione con altro veicolo a motore identificato e non assicurato, quando il costo della riparazione sia inferiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro.

Danno Totale

La distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a collisione con altro veicolo a motore identificato e non assicurato, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro.

Franchigia

L'importo contrattualmente stabilito che resta a carico dell'Assicurato ad ogni Sinistro. Relativamente alla sezione Invalidità Permanente della copertura Infortunio conducente s'intende la parte di danno che è esclusa dall'Indennizzo, espressa in % di Invalidità Permanente (IP).

Furto

Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato.

Furto Aggravato

Il reato di Furto commesso in forma aggravata con le modalità previste dagli articoli 624 bis o 625 del Codice Penale, a titolo esemplificativo e non esaustivo con strappo, con violenza sulle cose o con un qualsiasi mezzo fraudolento, con destrezza.

Guasto

Il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, che renda impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio

Fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante in condizioni di sicurezza.

Incidente Stradale

Qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso durante l'utilizzo del Veicolo, che produca lesioni fisiche all'Assicurato, obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente

La perdita, a seguito di Infortunio, definitiva e irrimediabile, anatomica o funzionale, dell'uso di un organo o di un arto che determina la riduzione, totale o parziale, della capacità generica di svolgere un lavoro, indipendentemente dalla sua professione, graduabile in base ad una tabella di riduzione di capacità fisica.

**Istituto di Cura**

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattia Preesistente

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza di stati morbosi o situazioni patologiche croniche preesistenti e/o già in atto e/o note all'Assicurato al momento di decorrenza della copertura assicurativa.

Massimale

Limite massimo (a seconda della Prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in ore/giorni o in chilometri), fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative della sezione Assistenza e della sezione Supporto psicologico previste dall'Assicurazione.

MAWDY

Il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Polizza

Il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Prestazione

L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, come descritto nelle coperture della sezione Assistenza e della sezione Supporto psicologico.

Rapina

Il reato previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto.

Ricovero

La degenza con pernottamento di almeno una notte in Istituto di Cura.

Rottura sottocutanea dei tendini

Lacerazione parziale o totale di un tendine senza che vi sia stata rottura del tessuto cutaneo e sottocutaneo.

Scoperto

La percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Somma Assicurata

Ammontare che rappresenta l'obbligazione massima dell'Assicuratore.

Struttura Organizzativa

La struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dall'Assicurazione.

Uscita di Strada

Improvvisa fuoriuscita del Veicolo dalla rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate per cause fortuite.

Valore Commerciale

Il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Veicolo

Autovettura a uso proprio, indicata nel certificato di polizza, destinata al trasporto di persone, immatricolata in Italia, regolarmente assicurata con polizza RCA.



Non sono assicurabili:

- a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- b) i veicoli non coperti da polizza di responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, attiva e non sospesa, al momento del Sinistro;
- c) i veicoli in locazione o a noleggio;
- d) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- e) i veicoli d'epoca come disciplinati dal d.lgs. 285/1992;
- f) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- g) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità;
- h) tutti i veicoli che non rientrano nella definizione di autovettura prevista dal Codice della Strada, a titolo esemplificativo le roulotte, i mezzi agricoli, i caravan, i camper, gli autocaravan, i ciclomotori, i tricicli, i quadricicli, i motoveicoli, gli autocarri.



Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

TABELLA DELLE PRESTAZIONI/COPERTURE E DEI MASSIMALI/SOMME ASSICURATE/LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicuratore, a seconda della forma di copertura assicurativa attivata dal Contraente e richiamata sul certificato di polizza, terrà a proprio carico i costi delle Prestazioni erogate o corrisponderà l'Indennizzo delle coperture alle condizioni e con i limiti indicati nella sezione "Cosa è assicurato", entro il Massimale/Somma Assicurata o limite di Indennizzo indicato nelle seguenti tabelle:

Copertura Assistenza

		Massimale per Sinistro, se non diversamente specificato	
Prestazione	Rif.	Forma di copertura: Media	Forma di copertura: Top
Officina mobile	Art.2, punto1	350 €, inclusa la manodopera per il ripristino sul posto dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio. In caso di mancanza di carica della batteria di un Veicolo elettrico/plug in, sarà fornito un ciclo di ricarica della batteria sufficiente alla ripartenza e all'autonomia per una breve percorrenza.	500 €, inclusa la manodopera per il ripristino sul posto dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio. In caso di mancanza di carica della batteria di un Veicolo elettrico/plug in, sarà fornito un ciclo di ricarica della batteria sufficiente alla ripartenza e all'autonomia per una breve percorrenza.
Soccorso stradale	Art.2, punto 2	<p><u>Sinistro in Italia:</u></p> <p>Per la consegna all'officina autorizzata più vicina: nessun Massimale</p> <p>Per la destinazione a scelta dell'Assicurato: 75 km di tragitto (distanza tra il luogo del Sinistro e la destinazione)</p> <p>-----</p> <p><u>Sinistro all'estero:</u></p> <p>consegna all'officina autorizzata o generica più vicina entro il Massimale di 350 €</p> <p>-----</p> <p>Per la manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio: 2 h</p> <p>-----</p> <p>Per la destinazione in caso di mancanza di carica della batteria di un Veicolo elettrico/plug-in:</p>	<p><u>Sinistro in Italia:</u></p> <p>Per la consegna all'officina autorizzata più vicina: nessun Massimale</p> <p>Per la destinazione a scelta dell'Assicurato: 100 km di tragitto (distanza tra il luogo del Sinistro e la destinazione)</p> <p>-----</p> <p><u>Sinistro all'estero:</u></p> <p>consegna all'officina autorizzata o generica più vicina entro il Massimale di 450 €</p> <p>-----</p> <p>Per la manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio: 2 h</p> <p>-----</p> <p>Per la destinazione in caso di mancanza di carica della batteria di un Veicolo elettrico/plug-in:</p>



Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

		alla stazione di ricarica oppure al centro di deposito, convenzionato con la Struttura Organizzativa, che si trovi alla distanza massima di 75 km dal luogo di Sinistro e che sia in grado di fornire una ricarica.	alla stazione di ricarica oppure al centro di deposito, convenzionato con la Struttura Organizzativa, che si trovi alla distanza massima di 100 km dal luogo di Sinistro e che sia in grado di fornire una ricarica.
Spese di rimessaggio	Art.2, punto 3	96 h entro il Massimale di 65 €	120 h entro il Massimale di 80 €
Veicolo sostitutivo	Art.2, punto 4	<p>In caso di Guasto, errato rifornimento, smarrimento/furto/rottura delle chiavi, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento: max 7 giorni consecutivi</p> <p>In caso di Incidente Stradale, Incendio/esplosione/scoppio (parziale/totale), Furto parziale, Rapina tentata, atto vandalico, fenomeni naturali, Uscita di Strada: max 14 giorni consecutivi</p> <p>In caso di demolizione, Furto o Rapina totali: max 30 giorni consecutivi</p> <p>-----</p> <p>max 1.600 cc</p>	<p>In caso di Guasto, errato rifornimento, smarrimento/furto/rottura delle chiavi, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento: max 10 giorni consecutivi</p> <p>In caso di Incidente Stradale, Incendio/esplosione/scoppio (parziale/totale), Furto parziale, Rapina tentata, atto vandalico, fenomeni naturali, Uscita di Strada: max 14 giorni consecutivi</p> <p>In caso di demolizione, Furto o Rapina totali: max 45 giorni consecutivi</p> <p>-----</p> <p>max 2.000 cc</p>
Invio taxi	Art.2, punto 5	1 corsa entro il Massimale di 75 €	2 corse entro il Massimale di 75 € ciascuna
Recupero del Veicolo fuori strada	Art.2, punto 6	450 €	600 €
Supporto alla compilazione del CAI	Art.2, punto 7	Nessun Massimale	Nessun Massimale
Demolizione del Veicolo	Art.2, punto 8	Spese di recupero, deposito, cancellazione al P.R.A. e demolizione, coperte senza Massimale	Spese di recupero, deposito, cancellazione al P.R.A. e demolizione, coperte senza Massimale
Spese d'albergo	Art.2, punto 9	600 €, con il limite di 120 € a persona per giorno	600 €, con il limite di 120 € a persona per giorno
Rientro salma	Art.2, punto 10	5.000 €	5.000 €
Abbandono legale del Veicolo	Art.2, punto 11	Costi amministrativi, organizzativi ed eventuali spese di trasporto, coperti senza Massimale	Costi amministrativi, organizzativi ed eventuali spese di trasporto, coperti senza Massimale



Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Richiesta di documenti in caso di Furto totale del Veicolo	Art.2, punto 12	Costo della pratica, coperto senza Massimale	Costo della pratica, coperto senza Massimale
Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio	Art.2, punto 13	500 €	700 €
Invio pezzi di ricambio	Art.2, punto 14	Spese di ricerca e di spedizione, coperte senza Massimale	Spese di ricerca e di spedizione, coperte senza Massimale
Viaggio per il recupero del Veicolo riparato	Art.2, punto 15	300 €	500 €
Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato	Art.2, punto 16	300 €	500 €
Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale	Art.2, punto 17	Spese di trasporto e di giacenza per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, in ogni caso entro il Massimale di 1.500€	Spese di trasporto e di giacenza per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, in ogni caso entro il Massimale di 2.500€
Interprete a disposizione	Art.2, punto 18	Costo dell'onorario, coperto senza Massimale	Costo dell'onorario, coperto senza Massimale
Prenotazione veicolo sostitutivo	Art.2, punto 19	Nessun Massimale	Nessun Massimale
Prenotazione alberghiera	Art.2, punto 20	Nessun Massimale	Nessun Massimale
Anticipo spese per riparazione del Veicolo	Art.2, punto 21	1.000 €	1.000 €
Informazioni e consigli telefonici	Art.2, punto 22	Nessun Massimale	Nessun Massimale
Segnalazione di un legale	Art.2, punto 23	Nessun Massimale	Nessun Massimale
Anticipo delle cauzioni penale e civile	Art.2, punto 24	1.000 €	1.000 €
Segnalazione di una struttura ospedaliera	Art.2, punto 25	Nessun Massimale	Nessun Massimale
Informazione telefonica torrette per ricarica	Art.2, punto 26	Nessun Massimale	Nessun Massimale
Veicolo sostitutivo immediato	Art.2, punto 27	2 giorni consecutivi, max 1.600 cc	3 giorni consecutivi, max 2.000 cc



Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Consulenza medica generica	Art.2, punto 28	Costo consulenza telefonica/videoconsulto, coperto senza Massimale	Costo consulenza telefonica/videoconsulto, coperto senza Massimale
Invio di un'autoambulanza	Art.2, punto 29	300 km andata/ritorno	300 km andata/ritorno
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	Art.2, punto 30	Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale	Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale
Autista a disposizione	Art.2, punto 31	Costo disponibilità dell'autista, coperto senza Massimale	Costo disponibilità dell'autista, coperto senza Massimale
Recupero del Veicolo a mezzo pianale	Art.2, punto 32	Spese di trasporto e di giacenza per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, in ogni caso entro il Massimale di 500 € per Sinistro e per anno assicurativo	Spese di trasporto e di giacenza per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, in ogni caso entro il Massimale di 750 € per Sinistro e per anno assicurativo
Anticipo spese di prima necessità	Art.2, punto 33	500 €	500 €
Rimpatrio sanitario	Art.2, punto 34	Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale	Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale
Rientro dal centro ospedaliero di ricovero	Art.2, punto 35	---	Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale
Viaggio di un familiare	Art.2, punto 36	---	500 €
Accompagnamento minori	Art.2, punto 37	---	500 €
Invio di un operatore sanitario per assistenza al domicilio	Art.2, punto 38	---	250 €
Invio di un fisioterapista per assistenza al domicilio	Art.2, punto 39	---	250 €
Invio di un collaboratore familiare	Art.2, punto 40	---	150 €
Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per	Art.2, punto 41	---	Costo mezzo di trasporto, coperto senza Massimale +



Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

diagnostica e cure mediche			Eventuale accompagnatore: 4h
Collegamento continuo con l'Istituto di Cura	Art.2, punto 42	---	Nessun Massimale
Soggiorno di un familiare	Art.2, punto 43	---	600 €, con il limite di 120 € a persona per giorno

Copertura Infortunio conducente

Morte e Invalidità Permanente	Forma di copertura: Media	Forma di copertura: Top
	Somma Assicurata	
	100.000 € per Invalidità Permanente	150.000 € per Invalidità Permanente
	100.000 € per morte presunta o morte	150.000 € per morte presunta o morte
	Franchigia Invalidità Permanente	
	<ul style="list-style-type: none"> • punteggio IP fino al 19%: 3 punti percentuali sul punteggio; • punteggio IP dal 20% al 59%: nessuna Franchigia applicata; • punteggio IP dal 60% al 100%: Indennizzo completo (Supervalutazione). 	<ul style="list-style-type: none"> • punteggio IP fino al 9%: 3 punti percentuali sul punteggio; • punteggio IP dal 10% al 49%: nessuna Franchigia applicata; • punteggio IP dal 50% al 100%: Indennizzo completo (Supervalutazione).

Rimborso spese mediche	Forma di copertura: Media	Forma di copertura: Top
	Somma Assicurata	
	2.500 €	5.000 €
	Limite di Indennizzo	
	Scoperto 10%, Minimo 100 €	Scoperto 10%, Minimo 100 €



Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Copertura Supporto psicologico

Supporto psicologico	Forma di copertura: Media	Forma di copertura: Top
	Massimale per Sinistro	
	Max 6 sedute, ciascuna di durata di 30 minuti	

Copertura Salvacircolazione

Salvacircolazione	Forma di copertura: Media	Forma di copertura: Top
	Somma Assicurata	
	750 €	

Copertura Minicollisione

Minicollisione	Forma di copertura: Media	Forma di copertura: Top
	Somma Assicurata	
	2.500 €	5.000 €
	Limite di Indennizzo	
	Franchigia 300 €	Franchigia 500 €



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Copertura Assistenza

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato le Prestazioni di assistenza stradale e mobilità nonché le Prestazioni di assistenza alla persona alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) erogare le Prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di assistenza;
- b) coordinare gli interventi dei fornitori preposti da MAPFRE ASISTENCIA all'assistenza;
- c) garantire che nell'erogazione delle Prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Copertura Infortunio conducente

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo in caso di Infortunio occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo che abbia come conseguenza:

- un'Invalidità Permanente,
- il mancato ritrovamento del corpo dell'Assicurato con dichiarazione di morte presunta,
- la morte,
- il sostenimento di spese mediche documentate,

alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

La copertura assicurativa vale per gli Infortuni dell'Assicurato derivanti da Incidente Stradale relativo al Veicolo indicato in Polizza.

A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 5 della sezione "Esclusioni/limitazioni della copertura", la copertura assicurativa comprende anche gli Infortuni avvenuti all'estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, qualora l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

La copertura assicurativa si intende operante dal momento in cui l'Assicurato:

- 1) sale a bordo del Veicolo al momento in cui ne è disceso;
- 2) si trova a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del Veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- 3) si trova a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di Incidente Stradale o di fermo forzato del Veicolo.

Copertura Supporto psicologico

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato le Prestazioni di assistenza alla persona alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) erogare le Prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di assistenza;



Condizioni di Assicurazione

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

- b) coordinare gli interventi dei fornitori preposti da MAPFRE ASISTENCIA all'assistenza;
- c) garantire che nell'erogazione delle Prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Copertura Salvacircolazione

L'Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato della perdita pecuniaria, derivante da:

- a) sostituzione delle serrature dell'abitazione dell'Assicurato, la duplicazione o il rifacimento dei documenti di riconoscimento dell'Assicurato,
- b) tassa di proprietà,
- c) spese di dissequestro,

in caso di Sinistro per:

- a) Furto, Furto Aggravato o Rapina delle chiavi di casa o dei documenti di riconoscimento,
- b) distruzione totale del Veicolo con conseguente demolizione della carcassa,
- c) sequestro del Veicolo,

avvenuti a seguito di Incidente Stradale che abbia causato Infortunio dell'Assicurato occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

Copertura Minicollisione

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Danno Parziale o Danno Totale, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

Art. 2 – Prestazioni

L'Assicurato ha la possibilità di scegliere tra 2 diversi modelli di prodotto a cui aggiungere coperture assicurative opzionali, secondo il seguente schema:

Copertura		Modello A	Modello B
Assistenza	Forma Media	✓	
	Forma Top		✓
Infortunio conducente (Morte e Invalidità Permanente / Rimborso spese mediche)	Forma Media	✓	
	Forma Top		✓
Supporto psicologico	Forma Media	opzionale	
	Forma Top		opzionale
Salvacircolazione	Forma Media	opzionale	
	Forma Top		opzionale
Minicollisione	Forma Media	opzionale	
	Forma Top		opzionale

A seconda del modello di prodotto e della combinazione delle coperture assicurative opzionali scelta, l'Assicurato avrà diritto alle Prestazioni/coperture descritte qui di seguito.



Copertura Assistenza

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate nella sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, intervento delle forze dell'ordine).

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad eseguire le Prestazioni di seguito specificate, a seconda della forma di copertura assicurativa attivata dal Contraente e richiamata sul certificato di polizza, alle condizioni e con i limiti indicati:

- forma *Media*, prevede le Prestazioni dal punto 1 al punto 34;
- forma *Top*, prevede le Prestazioni dal punto 1 al punto 43.

Ognuna delle seguenti Prestazioni potrà essere richiesta ed erogata una sola volta per ciascun Sinistro, con il numero massimo di 3 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

Per le Prestazioni aventi ad oggetto il trasporto del Veicolo, qualora si verificassero circostanze non dipendenti dalla Struttura Organizzativa quali ad esempio elevate gestioni delle richieste, fasce serali/notturne o festive, lunghe percorrenze, l'esecuzione delle stesse potrà avvenire con un momentaneo ricovero del Veicolo presso il deposito convenzionato per una successiva consegna del Veicolo stesso.

BOX ESEMPIO:

- 1) A seguito di Sinistro al Veicolo verificatosi il sabato alle ore 20.30 e richiesta della prestazione "Soccorso stradale" alla Struttura Organizzativa, il Veicolo verrà trainato dal luogo di fermo al deposito convenzionato e la consegna presso la destinazione prevista sarà eseguita secondo disponibilità.
- 2) A seguito di Sinistro al Veicolo e richiesta della prestazione "Soccorso stradale" alla Struttura Organizzativa con desiderio da parte dell'Assicurato di destinare il Veicolo presso l'officina di fiducia distante oltre 50 km dal luogo di fermo, il Veicolo verrà trainato dal luogo del Sinistro al deposito convenzionato e la consegna presso la destinazione richiesta sarà eseguita secondo disponibilità.

PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA MEDIA E FORMA TOP

1) Officina mobile

Qualora il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente in conseguenza di:

- Incidente Stradale
- Guasto
- Incendio/esplosione/scoppio (parziale)
- Furto tentato o ritrovamento a seguito di Furto totale
- Rapina tentata o ritrovamento a seguito di Rapina totale
- batteria scarica
- mancanza di carica della batteria di un Veicolo elettrico/ibrido plug in
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- atto vandalico
- smarrimento o rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
- montaggio catene da neve

Ed anche:

- foratura/scoppio/ squarcio dello pneumatico dell'appendice carrello, rimorchio o roulotte collegati al Veicolo in transito (solo in caso di copertura forma "Media" o forma "Top")

la Struttura Organizzativa, valutati il tipo e l'entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto sulla base dei fatti rappresentati dall'Assicurato, verificherà la disponibilità di un mezzo di officina mobile nel territorio dove si è verificato l'evento e invierà lo stesso per la riparazione.

In caso di mancanza di carica della batteria di un Veicolo elettrico/plug in, sarà fornito un ciclo di ricarica della batteria sufficiente alla ripartenza e all'autonomia per una breve percorrenza.



Nel caso in cui, durante l'intervento, il mezzo di officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo o ricaricare la batteria, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2).

L'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico dell'Assicuratore purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo e comunque entro il Massimale indicato.

Restano a carico dell'Assicurato:

- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale;
- gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.

2) Soccorso stradale

Qualora sia impossibile l'utilizzo del Veicolo, con danni che ne determinino l'immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno, in conseguenza di:

- Incidente Stradale
- Guasto
- Incendio/esplosione/scoppio (parziale/totale)
- Furto tentato o ritrovamento a seguito di Furto totale
- Rapina tentata o ritrovamento a seguito di Rapina totale
- batteria scarica
- mancanza di carica della batteria di un Veicolo elettrico/ibrido plug in
- mancanza di carburante
- errato rifornimento
- carburante congelato
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- atto vandalico
- smarrimento o rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
- dissequestro del Veicolo a seguito di Incidente Stradale/Furto e lo stesso risulti non marciante
- fenomeni naturali
- Uscita di Strada

Ed anche:

- Guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico dell'appendice carrello, rimorchio o roulotte collegati al Veicolo in transito (solo in caso di copertura forma "Media" o forma "Top"),

la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente, a scelta dell'Assicurato:

- a) presso l'officina autorizzata della casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro;
- b) al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro il limite indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo";
- c) in caso di mancanza di carica della batteria di un Veicolo elettrico/plug in, alla stazione di ricarica o al centro di deposito, convenzionato con la Struttura Organizzativa, purché entro il limite indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

Qualora il Sinistro si verifichi all'estero, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo all'officina autorizzata della casa costruttrice oppure officina generica in grado di effettuare la riparazione più vicina al luogo del Sinistro e l'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di manodopera per il ripristino dello stesso purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

**Restano a carico dell'Assicurato:**

- l'eventuale eccedenza chilometrica rispetto ai limiti delle destinazioni previsti e/o del Massimale;
- gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo, fatto salvo il ricorrere dei presupposti della Prestazione "Recupero del Veicolo fuori strada" indicata al punto 6);
- i costi relativi alla pulizia del manto stradale o il ripristino del luogo dell'Incidente.

3) Spese di rimessaggio

Qualora il Veicolo, a seguito della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2), risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio.

L'Assicuratore sosterrà il relativo costo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

4) Veicolo sostitutivo

Qualora, in conseguenza di:

- Incidente Stradale;
- Guasto
- Incendio, esplosione, scoppio (parziale/totale)
- Furto parziale
- Rapina tentata
- errato rifornimento
- atto vandalico
- smarrimento, furto, rottura delle chiavi
- blocco della serratura per furto parziale o congelamento
- fenomeni naturali
- Uscita di Strada

il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di erogazione della Prestazione "Demolizione del Veicolo" indicata al punto 8), Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore alla cilindrata indicata nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo", sarà resa disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l'attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e comunque entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Qualora l'evento si verifichi in Italia, l'Assicuratore terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui l'autovettura a noleggio sia stata ritirata e riconsegnata sul territorio dell'Italia continentale oppure all'interno della stessa isola.

Qualora l'evento si verifichi all'estero:

- la Prestazione sarà operante solo in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2), fermi i presupposti richiesti dalla presente Prestazione;
- le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell'Assicurato.



Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e documento di identità, entrambi in corso di validità.

La Prestazione non è operante:

- per immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- nel caso in cui l'Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito (da fornire a garanzia dei danni cagionati al veicolo preso a noleggio) o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

5) Invio taxi

Qualora l'Assicurato, a seguito dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2), abbia necessità di un mezzo per:

- ritirare il veicolo sostitutivo erogato dalla Struttura Organizzativa
- ritirare il Veicolo riparato presso l'officina
- seguire il mezzo di soccorso fino all'officina di destinazione

ed anche:

- essere trasportato verso una destinazione a sua scelta (solo in caso di copertura forma "Media" o "Top")

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi per permettergli di raggiungere una delle mete sopra indicate.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione tra più corse relative allo stesso Sinistro o a più Sinistri.

6) Recupero del Veicolo fuori strada

Qualora, in conseguenza di Uscita di Strada, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso necessario per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

Restano a carico dell'Assicurato:

- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale;
- le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'immobilizzo durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).

7) Supporto alla compilazione del CAI

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Incidente Stradale, debba procedere alla compilazione della Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere il supporto necessario.

8) Demolizione del Veicolo

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina totali, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285 del 30.04.92 art.103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del Veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro ed a condizione che il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:



- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

In caso di assenza di uno o più dei sopra indicati documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'Incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione, ivi compresi il pagamento di eventuali costi di deposito.

La Prestazione potrà essere erogata solo in assenza di costi amministrativi pendenti.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopraindicati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.

Restano a carico dell'Assicurato:

- gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli riconosciuti in copertura;
- le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

9) Spese d'albergo

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora, in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2), il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

10) Rientro salma

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato sia deceduto a seguito di Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo", ancorché siano coinvolti più Assicurati.

Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

11) Abbandono legale del Veicolo

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora il Valore Commerciale del Veicolo dopo l'Incidente Stradale risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per la sua riparazione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del Veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. L'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.



Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

12) Richiesta documenti in caso di Furto totale del Veicolo

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto totale del Veicolo, desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico del veicolo, generale o storico;
- perdita di possesso,

potrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente.

In seguito, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

L'Assicuratore terrà a proprio carico i costi della pratica.

13) Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora il Veicolo, a seguito dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2) in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia o all'estero per 48 ore, oppure in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure

- altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo", complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

14) Invio pezzi di ricambio

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di ricerca e di spedizione mentre il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali dovranno essere rimborsati dall'Assicurato al rientro dal viaggio alla propria residenza.

La Prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

15) Viaggio per il recupero del Veicolo riparato

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina tentata sia rimasto immobilizzato in Italia o all'estero per 48 ore e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo riparato sia nuovamente in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato per consentire il recupero del Veicolo riparato:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure

- altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.



16) Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora il Veicolo venga ritrovato marciante a seguito di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato per consentire il recupero del Veicolo ritrovato:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure

- altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

17) Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Furto o Rapina parziali, Incendio, Incidente Stradale, resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di riparazione superiore o uguale a 4 giorni di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato (nel paese in cui è avvenuto l'immobilizzo o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'Assicurato e l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato stesso.

Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'immobilizzo del Veicolo alla Struttura Organizzativa, sono a carico dell'Assicuratore, fino all'ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto, ed in ogni caso entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

Rimangono a carico dell'Assicurato:

- l'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dall'Assicuratore e il costo totale del trasporto. L'eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato;
- le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

La Prestazione non è operante se l'entità del danno al Veicolo non impedisce la prosecuzione del viaggio.

18) Interprete a disposizione

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora l'Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in conseguenza ad Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà a mettergli a disposizione un interprete mediante collegamento telefonico o videoconsulto.

La Prestazione dovrà essere richiesta dall'Assicurato entro 72 ore dal momento del Sinistro.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo dell'onorario.

19) Prenotazione veicolo sostitutivo

Qualora l'Assicurato, in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2) a seguito di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto o Rapina del Veicolo, avesse necessità di un veicolo a noleggio e non ci fossero le condizioni di accesso alla Prestazione "Veicolo sostitutivo immediato" indicata al punto 27) o alla Prestazione "Veicolo sostitutivo" indicata al punto 4), la Struttura Organizzativa è a sua disposizione con un servizio di prenotazione di veicolo sostitutivo, adibito ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore a 1.600 cc, presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa.

La Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi e le spese relative al noleggio del veicolo sostitutivo prenotato dalla Struttura Organizzativa.



20) Prenotazione alberghiera

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2) a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto o Rapina del Veicolo, avesse necessità di una sistemazione alberghiera in Italia e non ci fossero le condizioni di accesso alla Prestazione "Spese d'albergo" indicata al punto 9), la Struttura Organizzativa è a sua disposizione con un servizio di prenotazione alberghiera.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi alberghieri e le relative spese del pernottamento prenotato dalla Struttura Organizzativa.

21) Anticipo spese per riparazione del Veicolo

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2), debba sostenere delle spese impreviste per la riparazione del Veicolo e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell'Assicurato, di fatture entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

22) Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:

- Viabilità e percorribilità di autostrade e strade principali extraurbane;
- Tempo sulle strade;
- Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- Informazioni automobilistiche (normative R.C.A., imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).

23) Segnalazione di un legale

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora l'Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza ad Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, necessitasse di un legale, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento dello stesso.

Restano a carico dell'Assicurato i costi dell'onorario e ogni altra spesa legale.

24) Anticipo delle cauzioni penale e civile

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora l'Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di un Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, non possa provvedere al pagamento della cauzione fissata dall'Autorità, la Struttura Organizzativa verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l'importo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo" tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

25) Segnalazione di una struttura ospedaliera

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni su strutture ospedaliere, potrà contattare la Struttura Organizzativa, la quale provvederà a fornirgli le prime indicazioni sulla struttura più vicina.

La prenotazione e il costo delle eventuali prestazioni medico-sanitarie restano a carico dell'Assicurato.



26) Informazione telefonica torrette per ricarica

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà informazioni relativamente al punto di ricarica (torretta) più vicino a lui.

27) Veicolo sostitutivo immediato

La Prestazione è operante:

- qualora il Contraente abbia scelto la copertura forma "Media", per i Sinistri occorsi solo nei weekend o nei festivi e l'accadimento è riconosciuto in copertura a partire dalle ore 17:00 del giorno precedente al sabato, domenica o al festivo;
- qualora il Contraente abbia scelto la copertura forma "Top", per i Sinistri occorsi nei giorni feriali e festivi.

Qualora il Veicolo assicurato resti immobilizzato in conseguenza di:

- Incidente Stradale
- Guasto
- Incendio
- Furto (totale/parziale)
- Rapina (totale/parziale)
- errato rifornimento
- carburante congelato
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- atto vandalico
- smarrimento, furto, rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
- fenomeni naturali
- Uscita di Strada

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore alla cilindrata indicata nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo", sarà resa disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa.

Qualora l'evento si verifichi in Italia, l'Assicuratore terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui l'autovettura a noleggio sia stata ritirata e riconsegnata sul territorio dell'Italia continentale oppure all'interno della stessa isola.

Qualora l'evento si verifichi all'estero le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell'Assicurato.

La Prestazione dovrà essere richiesta dall'Assicurato entro 72 ore dal momento del Sinistro ed è operante, alternativamente, qualora venga erogata la Prestazione "Soccorso Stradale" indicata al punto 2) o a fronte di denuncia per Rapina o Furto del Veicolo.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e documento di identità, entrambi in corso di validità.

L'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo", a cui potranno sommarsi altri giorni secondo modalità e condizioni della Prestazione "Veicolo sostitutivo" indicata al punto 4).

Qualora la riconsegna dell'autovettura sostitutiva coincida con un giorno festivo, la stessa verrà prorogata al primo giorno feriale entro l'orario indicato dalla Struttura Organizzativa e, in ogni caso, non oltre le ore 18:00.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- nel caso in cui l'Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.



Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

28) Consulenza medica generica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Incidente Stradale o Infortunio rispetto al quale ci sia stato alternativamente l'accesso al pronto soccorso o l'utilizzo di un'ambulanza, necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare in relazione al proprio stato di salute, potrà contattare la Struttura Organizzativa per richiedere una consulenza medica generica mediante collegamento telefonico e/o videoconsulto con uno dei medici di cui la Struttura Organizzativa stessa si avvale.

Si precisa che tale consulto non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

29) Invio di un'autoambulanza

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso a seguito di Infortunio da Incidente Stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza.

L'Assicuratore terrà a proprio carico la relativa spesa entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

30) Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato:

- sia vittima di un Infortunio causato da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo; e
- sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli Istituti di Cura nel territorio competente in cui si è verificato l'Incidente Stradale, per caratteristiche obiettive accertate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, la Struttura Organizzativa stessa provvederà, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, a:
 - a. individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'Istituto di Cura più vicino al luogo dell'Incidente Stradale, italiano o estero, ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
 - b. organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:
 - aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
 - aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
 - c. assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

Non danno luogo alla Prestazione:

- le lesioni che, a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, possono essere curate presso l'unità ospedaliera in cui si è verificato l'Incidente Stradale;
- le terapie riabilitative.

31) Autista a disposizione

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per un Infortunio subito a seguito di un Incidente Stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese dell'autista.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).



32) Recupero del Veicolo a mezzo pianale

La Prestazione è operante in Italia, quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di Furto o Rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato in sicurezza, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle del deposito presso il luogo di giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell'Assicuratore, entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

Qualora il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvederà al suo recupero e l'Assicuratore terrà a proprio carico l'importo massimo corrispondente al Valore Commerciale del relitto dopo il Sinistro, mentre l'eventuale eccedenza rimarrà a carico dell'Assicurato.

Restano a carico dell'Assicurato le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

33) Anticipo spese di prima necessità

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto parziale e Rapina tentata, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell'Assicurato, di fatture entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

34) Rimpatrio sanitario

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto con il mezzo che i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di trasporto, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

L'Assicuratore, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.



PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA TOP

35) Rientro dal centro ospedaliero di ricovero

La Prestazione è operante in Italia.

Quando l'Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 5 giorni per la cura di una patologia conseguente ad Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, viene dimesso dopo la degenza dal centro ospedaliero attrezzato con indicazione da parte dei medici curanti di rientro al domicilio con assistenza in viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il suo rientro presso il luogo di residenza o di domicilio purché in territorio italiano, con il mezzo che i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di trasporto, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

36) Viaggio di un familiare

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti di un familiare accanto per essere da questo assistito presso l'Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare, residente nel territorio italiano, per consentirgli di raggiungere l'Istituto di Cura presso cui è ricoverato l'Assicurato e poi per ritornare al proprio domicilio:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,

oppure

- altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

La Prestazione è operante per un solo familiare.

37) Accompagnamento minori

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio da Incidente stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, sia accompagnato da minori di 15 anni e si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare, residente nel territorio italiano, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla residenza:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,

oppure

- altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

La Prestazione è operante per un solo familiare.

38) Invio di un operatore per assistenza sanitaria al domicilio

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 5 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, di essere assistito da operatore sanitario, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso il domicilio dell'Assicurato purché in territorio italiano.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Ai fini dell'erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore.



La Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

39) Invio di un fisioterapista per assistenza sanitaria al domicilio

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 5 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, di essere assistito da un fisioterapista, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso il domicilio dell'Assicurato purché in territorio italiano.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Ai fini dell'erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore.

La Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

40) Invio di un collaboratore familiare

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, sia impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento di un collaboratore familiare e lo invierà presso il domicilio dell'Assicurato purché in territorio italiano.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Ai fini dell'erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore.

La Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

41) Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per diagnostica e cure mediche

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, di un aiuto per effettuare controlli, esami, trattamenti e cure, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare un accompagnatore, ed eventualmente organizzare anche un servizio di taxi, per consentirgli di recarsi, dalla propria residenza, nelle strutture sanitarie purché ubicate sul territorio italiano.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Ai fini dell'erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore.

La Prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

42) Collegamento continuo con l'Istituto di Cura

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di ricovero a seguito di Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, ne faccia richiesta, la Struttura Organizzativa provvederà ad aggiornare i familiari relativamente alle sue condizioni di salute, fornendo le notizie cliniche di cui è venuta a conoscenza successivamente al collegamento telefonico diretto tra i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ed il medico curante sul posto.

La Prestazione è operante previa acquisizione della liberatoria firmata dall'Assicurato.

43) Soggiorno di un familiare

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni dell'Assicurato conseguente ad Infortunio da Incidente occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, sia stata erogata la Prestazione "Viaggio di un familiare" indicata al punto 36) e sia necessario



predisporre anche il soggiorno del familiare ricongiunto, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo per il familiare nella località più vicina all'Istituto di Cura presso cui è ricoverato l'Assicurato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

La Prestazione è operante per un solo familiare.

Copertura Infortunio conducente

A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 5 della sezione "Esclusioni/limitazioni della copertura", la copertura assicurativa comprende anche gli Infortuni avvenuti all'estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

1) Morte e Invalidità Permanente

In caso di Infortunio dell'Assicurato occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, indennizzabile ai sensi di Polizza, che abbia come conseguenza:

- un'Invalidità Permanente,
- il mancato ritrovamento del corpo dell'Assicurato con dichiarazione di morte presunta,
- la morte, anche questa si dovesse verificare successivamente all'annualità di copertura assicurativa purché entro 2 anni dal Sinistro

L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato o ai suoi eredi un Indennizzo:

- in caso di Invalidità Permanente, secondo la percentuale di Indennizzo indicata nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo";
Se, successivamente alla liquidazione, si verificasse, entro 2 anni dal Sinistro, la morte dell'Assicurato a causa dell'Infortunio subito, l'Assicuratore liquiderà una somma pari alla differenza tra quanto già corrisposto e quanto dovuto per la causa morte, se inferiore.
- in caso di mancato ritrovamento del corpo dell'Assicurato con dichiarazione di morte presunta o morte, entro la Somma Assicurata indicata nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

2) Rimborso spese mediche

In caso di Infortunio dell'Assicurato occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese mediche documentate, sostenute durante l'annualità di copertura assicurativa, per:

- visite mediche;
- accertamenti diagnostici quali analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti da un medico e praticati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- rette di degenza;
- onorari dei medici curanti (chirurgo, anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico);
- diritti di sala operatoria e materiale d'intervento, compresi i dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento chirurgico.

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo entro la Somma Assicurata indicata nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

Copertura Supporto psicologico

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo che ha generato un'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 3 %, necessiti di un supporto psicologico, potrà contattare la Struttura Organizzativa.



La Struttura Organizzativa, dopo aver raccolto le informazioni relative alle esigenze dell'Assicurato, organizzerà un collegamento telefonico e/o video tramite piattaforma web tra l'Assicurato e il medico specialista per un primo colloquio psicologico.

Si precisa che tale consulto non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo", con il limite di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Copertura Salvacircolazione

In caso di:

- a) Furto, Furto Aggravato o Rapina delle chiavi di casa o dei documenti di riconoscimento,
- b) distruzione totale del Veicolo con conseguente demolizione della carcassa,
- c) sequestro del Veicolo,

avvenuti a seguito di Incidente Stradale che abbia causato Infortunio dell'Assicurato occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese documentate, sostenute nei 60 giorni dal Sinistro e comunque durante l'annualità di copertura assicurativa, per:

- a) la sostituzione delle serrature dell'abitazione dell'Assicurato, la duplicazione o il rifacimento dei documenti di riconoscimento dell'Assicurato;
- b) la tassa di proprietà;
- c) le spese di dissequestro.

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo entro la Somma Assicurata indicata nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo", con il limite di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

Copertura Minicollisione

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Danno Parziale o Danno Totale.

In caso di Sinistro, l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato:

- in caso di Danno Parziale del Veicolo, un importo pari al costo sostenuto per la riparazione del Veicolo;
- in caso di Danno Totale, un importo pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

In ogni caso, l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla Somma Assicurata e/o al Valore Commerciale del Veicolo qualora inferiore alla Somma Assicurata.

In caso di Danno Parziale, l'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Centro Convenzionato o al diverso punto di riparazione scelto dall'Assicurato, a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione del Veicolo.

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo entro la Somma Assicurata indicata nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo", con il limite di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

Art. 3 – Massimali / Somme Assicurate

Disposizioni valide per la copertura Assistenza e copertura Supporto psicologico

Le Prestazioni saranno erogate dall'Assicuratore entro i Massimali indicati nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".



Disposizioni valide per la copertura Infortunio conducente, copertura Salvacircolazione e copertura Minicollisione

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo entro le Somme Assicurate indicate nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e dei Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

Disposizioni valide per la copertura Infortunio conducente

Qualora un Sinistro, indennizzabile ai sensi di Polizza, colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico dell'Assicuratore non potrà superare la somma complessiva di Euro 2.500.000. Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedessero, nel complessivo, tali importi, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Esclusione di compensazioni alternative

Disposizioni valide per la copertura Assistenza

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 5 – Esclusioni generali

Disposizioni valide per tutte le coperture

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da:

- a) alcolismo;
- b) tossicodipendenza;
- c) A.I.D.S.;
- d) epilessia (se determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia);
- e) dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, nonché le persone affette da patologie che, ai sensi delle norme vigenti al momento del Sinistro, comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del Veicolo.

L'Assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi. Le persone con menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti, sono assicurate soltanto con patto speciale. L'Assicurazione non vale per le persone di età superiore a 80 anni. Nel caso tale età fosse raggiunta nel corso della durata della Polizza, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio e cessa al compimento di detta scadenza senza possibilità di proseguire per le annualità successive.

La copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) uso e/o guida di Veicoli diversi da quelli elencati, nonché l'uso dei mezzi subacquei e aerei;
- b) violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell'Assicurato) delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- c) partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- d) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- e) atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolgano una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (quali a titolo esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi



- d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti);
- f) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - g) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
 - h) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
 - i) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
 - j) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - k) affezione, contagio, intossicazione;
 - l) avvelenamenti, nonché dalle infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio;
 - m) frode o possesso illegale del Veicolo;
 - n) detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato;
 - o) partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste;
 - p) svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell'Ordine;
 - q) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
 - r) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada applicabile nel luogo di Sinistro;
 - s) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
 - t) uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
 - u) trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato;
 - v) mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi.

La copertura assicurativa, inoltre, non opera in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- w) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- x) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 6 – Esclusioni specifiche

Disposizioni valide per la copertura Assistenza

Le esclusioni specifiche relative alle singole Prestazioni sono indicate nella sezione "Cosa è assicurato".

Inoltre, la copertura assicurativa non opera e le Prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) Malattie Preesistenti o Infortuni insorti prima dell'efficacia della copertura assicurativa e già conosciuti dall'Assicurato;



Condizioni di Assicurazione

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

- b) Prestazioni richieste a seguito di dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
- c) circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle Prestazioni specificamente previste nel contratto.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza.

Disposizioni valide per copertura Infortunio conducente

La copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) prestazioni mediche specialistiche per la sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere;
- b) la sostituzione di protesi posizionate precedentemente al Sinistro;
- c) conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da Infortunio;
- d) infarti e/o ictus;
- e) le ernie di origine non traumatica;
- f) la Rottura sottocutanea dei tendini.

Disposizioni valide per copertura Salvacircolazione

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- i titoli di credito e il denaro contante;
- tutti i costi e le spese legate alla proprietà o l'utilizzo del Veicolo non ricompresi nella Prestazione;
- i documenti di pegno non di proprietà dell'Assicurato o utili per lo svolgimento della propria attività lavorativa e professionale.

Disposizioni valide per copertura Minicollisione

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) cose o animali trasportati sul Veicolo;
- b) operazioni di carico e/o scarico;
- c) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- d) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- e) Furto, Rapina, Incendio, esplosione e scoppio;
- f) alle ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria se tali danni non si sono verificati in concomitanza con altro danno riconducibile al Sinistro.



Non sono in ogni caso indennizzati:

- g) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto;
- h) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.);
- i) i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- j) i danni ai cristalli non riconducibili al Sinistro;
- k) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- l) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- m) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

Art. 7 – Scoperti

Disposizioni valide per copertura Infortunio conducente

Rimborso spese mediche

Dall'Indennizzo sarà detratto uno Scoperto pari al 10% e con un minimo pari ad Euro 100,00.

Art. 8 – Franchigia Assoluta

Disposizioni valide per copertura Infortunio conducente

Invalidità Permanente

A seconda della forma di copertura assicurativa attivata dal Contraente e richiamata sul certificato di polizza, all'Indennizzo sarà applicata una Franchigia secondo la tabella che segue:

	Forma di copertura: Media	Forma di copertura: Top
Punteggio Invalidità Permanente	fino al 19%: 3 punti percentuali sul punteggio	fino al 9%: 3 punti percentuali sul punteggio
	dal 20% al 59%: nessuna Franchigia applicata	dal 10% al 49%: nessuna Franchigia applicata
	dal 60% al 100%: Indennizzo completo (Supervalutazione)	dal 50% al 100%: Indennizzo completo (Supervalutazione)

Disposizioni valide per copertura Minicollisione

A seconda della forma di copertura assicurativa attivata dal Contraente e richiamata sul certificato di polizza, all'Indennizzo sarà applicata una Franchigia secondo la tabella che segue:

Forma di copertura: Media	Forma di copertura: Top
Euro 300,00	Euro 500,00



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 9 – Estensione territoriale

Disposizioni valide per copertura Assistenza

La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi Europei, **esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi**:

Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria.

Disposizioni valide per le coperture Supporto psicologico, Infortunio conducente, Salvacircolazione e Minicollisione

La copertura assicurativa ha validità in tutto il mondo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 – Obblighi in caso di sinistro – Modalità di denuncia del Sinistro

Disposizioni valide per copertura Assistenza e copertura Supporto psicologico

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia

800 595402

dall'Estero

+39 015 2559510

Oppure inviare un messaggio di testo al seguente numero WhatsApp **+39 324 0115802**



Condizioni di Assicurazione

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance



L'Assistenza
anche via
WhatsApp

Richiedi le prestazioni inviando
un messaggio al numero:
+39 324 011 5802

Oppure scansiona il
QR Code



In ogni caso dovrà comunicare:

- targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare assistenza;
- dati completi dell'Assicurato che necessita di assistenza;
- indirizzo del luogo in cui si trova l'Assicurato;
- descrizione del problema tecnico che ha determinato il Sinistro e ogni notizia utile per l'assistenza;
- Prestazioni richieste;
- recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le Prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di cui all'Allegato 1.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso sarà tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato opportuna documentazione ai fini della verifica della sua residenza.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non limitativo intervento delle forze dell'ordine, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Struttura Organizzativa chiederà all'Assicurato l'invio, indicandogliene le modalità, delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le Prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

Disposizioni valide per copertura Infortunio conducente

La denuncia dell'Infortunio deve essere fatta all'Assicuratore cui è assegnata la Polizza entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e scrivendo dettagliatamente cause e conseguenze dell'Infortunio ed allegando il certificato medico in originale ed il certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese dalla data del Sinistro.



Avvenuto l'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l'Assicuratore sul decorso delle lesioni. Se l'Infortunio causa la morte dell'Assicurato o quando questa sopravviene durante il periodo di cura, gli aventi diritto devono avvisare l'Assicuratore, nei termini di cui sopra, mediante PEC o lettera raccomandata.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici dell'Assicuratore e qualsiasi indagine che è ritenuta necessaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell'Assicurato.

Relativamente alla sezione "*Rimborso spese mediche*", il rimborso di tutte le prestazioni viene effettuato a cura ultimata, su presentazione della cartella clinica completa (in caso di Ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

Disposizioni valide per copertura Salvacircolazione

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreesistencia.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- a) **descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;**
- b) **riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell'Assicurato;**
- c) **copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;**
- d) **copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;**
- e) **nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;**
- f) **modulo CAI in originale firmato, se è stato compilato;**
- g) **copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.**

In aggiunta a tali documenti, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente ulteriore documentazione a seconda del tipo di Sinistro:

In caso di Furto, Furto Aggravato o Rapina:

- h) **copia di denuncia sporta presso la Pubblica Autorità;**
- i) **copia della fattura relativa ai costi relativi alla sostituzione delle serrature dell'abitazione dell'Assicurato, alla duplicazione o al rifacimento dei documenti di riconoscimento dell'Assicurato;**

In caso di distruzione totale del Veicolo:

- j) **copia della perizia certificante la condizione del Veicolo;**
- k) **copia del certificato di rottamazione del Veicolo del demolitore autorizzato;**
- l) **documento rilasciato dall'ente preposto e relativa ricevuta di avvenuto pagamento con importo della tassa di proprietà sostenuto;**

In caso di sequestro del Veicolo:

- m) **copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino la disposizione di sequestro;**
- n) **documento rilasciato dall'ente preposto e relativa ricevuta di avvenuto pagamento con importo delle spese di dissequestro sostenute.**



Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Disposizioni valide per copertura Minicollisione

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreesistencia.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di danneggiamento del Veicolo che non consente di circolare in condizioni normali, non spostare autonomamente il Veicolo e chiamare i mezzi di intervento competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
- b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell'Assicurato;
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
- d) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- e) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- f) copia della perizia certificante il Danno Parziale o la condizione del Veicolo in caso di Danno Totale;
- g) modulo CAI in originale firmato, se è stato compilato;
- h) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- i) in caso di Danno Parziale, copia della fattura relativa alla riparazione del Veicolo in cui siano riportati i dati del Centro Convenzionato o altro punto di riparazione.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 11 – Criteri e determinazione dell'Indennizzo

Disposizioni valide per copertura Infortunio conducente

Criteri di Indennizzo

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



Nel caso di un Sinistro derivante da circolazione stradale che provochi la morte o una Invalidità Permanente le somme assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente indicate sul simplo di polizza vengono diminuite del 50% se risulta che il conducente, al momento del Sinistro, non aveva le cinture di sicurezza regolarmente allacciate.

Determinazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente

L'Indennizzo viene calcolato sulla Somma Assicurata, in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato facendo convenzionale riferimento ai valori ed ai criteri sottoelencati, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato.

Se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente definitiva (sia essa totale o parziale), il grado di Invalidità Permanente è accertato facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella INAIL di cui all'allegato 1.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (es.: lenti, protesi, ecc.).

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'Infortunio determina menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per perdita totale si intende una perdita anatomica o funzionale.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'Indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali della Tabella INAIL di cui all'allegato 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente, fermo quanto stabilito per le persone non assicurate perché affette da particolari patologie di cui al paragrafo "Criteri di Indennizzo".

Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Assicuratore corrisponde ai beneficiari designati o, in assenza, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'Indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso morte, ove questo sia superiore; non verrà invece richiesto alcun rimborso nel caso in cui l'importo già corrisposto per l'Invalidità Permanente fosse superiore alla Somma Assicurata da corrispondere per il caso morte.

Se l'Assicurato, per causa indipendente dall'Infortunio che ha determinato un'Invalidità Permanente a suo carico, muore:

- prima che i postumi permanenti stabilizzati siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall'Assicuratore, l'Indennizzo verrà corrisposto in parti uguali ai beneficiari designati in Polizza o, in assenza di designazione, in parti uguali agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti stabilizzati siano obiettivamente accertabili in base della documentazione sanitaria prodotta;
- dopo che i postumi permanenti stabilizzati siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall'Assicuratore, l'Indennizzo verrà corrisposto in parti uguali ai beneficiari designati in Polizza o, in assenza di designazione, in parti uguali agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

In caso di mancato accordo sull'accertabilità dei postumi permanenti stabilizzati e/o sulla loro quantificazione, è possibile comunque ricorrere all'"arbitrato irrituale" ai sensi del successivo art. 12 per la risoluzione delle controversie tra le parti che avrà luogo nella città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.

A parziale deroga di quanto indicato nel presente articolo, se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità Permanente definitiva parziale, l'Indennizzo viene calcolato sulla Somma Assicurata in proporzione all'Invalidità Permanente accertata e facendo riferimento a quanto indicato nella "Tabella delle Prestazioni/coperture e Massimali/Somme Assicurate/limiti di Indennizzo".

Se il grado di Invalidità Permanente tenendo conto di quanto disposto dal paragrafo "Criteri di indennizzo" in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti è pari o superiore, secondo l'opzione scelta, al 60% o al 50%, l'Assicuratore



corrisponderà l'Indennizzo come se l'Invalidità Permanente fosse totale, ossia pagando l'intera Somma Assicurata per il caso di Invalidità Permanente.

Art. 12 - Controversie e arbitrato irrituale

Disposizioni valide per copertura Infortunio conducente

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze dell'Infortunio, le parti possono demandare la decisione ad un Collegio Medico, composto da tre medici: uno nominato dall'Assicuratore, uno dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta del terzo medico, questo sarà individuato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio, cioè nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti paga le spese e le competenze del proprio medico e metà di quelle del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza procedure formali, e sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere riportati in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 13 – Liquidazione dell'Indennizzo

Disposizioni valide per copertura Infortunio conducente

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito, con moneta legalmente in corso al momento del Sinistro, presso la sede dell'Assicuratore, entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'Assicurato o del beneficiario.

Nel caso in cui l'Infortunio abbia come conseguenza un'Invalidità Permanente è prevista la seguente procedura:

- entro 15 giorni dal ricevimento del certificato medico e/o relazione medico legale attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti derivanti dall'Infortunio, e comunque entro 18 mesi dalla data di denuncia del Sinistro, l'Assicuratore invita l'Assicurato tramite raccomandata o PEC a sottoporsi a visita medico legale;
- la proposta di liquidazione viene formulata dall'Assicuratore entro 60 giorni dalla data della visita medico legale;
- entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della proposta, l'Assicuratore invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza. L'Assicuratore paga l'Indennizzo entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'Assicurato.

In caso di mancato ritrovamento del corpo dell'Assicurato con dichiarazione di morte presunta o morte la liquidazione dell'Indennizzo avverrà trascorsi 180 giorni dalla presentazione della domanda di morte presunta (artt. 60 e 62 Codice Civile). Se, successivamente alla liquidazione, venisse accertato che l'Assicurato è in vita o che la morte non è stata causata da Infortunio, l'Assicuratore avrà diritto alla restituzione della somma liquidata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà richiedere eventualmente l'Indennizzo per l'Invalidità Permanente.

L'Indennizzo in caso di Invalidità Permanente non potrà cumularsi con quello per mancato ritrovamento del corpo dell'Assicurato con dichiarazione di morte presunta o morte.

Disposizioni valide per copertura Salvacircolazione

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 10. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 16 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Disposizioni valide per copertura Minicollisione

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di



contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 10. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 16 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

In caso di Danno Parziale, l'Indennizzo sarà corrisposto, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Centro Convenzionato o al diverso punto di riparazione scelto dall'Assicurato a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione, entro i limiti dell'Indennizzo di cui all'Assicurazione.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 14 – Pagamento del Premio

Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione oppure con le diverse modalità indicate nel certificato di polizza.

Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario di assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In tutti i casi, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell'acquisto dell'Assicurazione. Il Premio annuale sarà arrotondato all'unità di euro.

L'Assicurazione è stipulata al momento del versamento del Premio e avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno del versamento del Premio.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, il contratto di Assicurazione non è concluso e perfezionato e la copertura assicurativa non ha effetto.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa continua ad operare per un periodo di tolleranza di 30 giorni successivo alla data di scadenza della rata stessa. Alla scadenza del periodo di tolleranza, la copertura assicurativa rimane sospesa e riprende ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicuratore, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 C.C., può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al versamento del Premio.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del:

- 10% per la quota di Premio relativa alla copertura Assistenza ed alla copertura Supporto psicologico;
- 2,50% per la quota di Premio relativa alla copertura Infortunio conducente;
- 21,25% per la quota di Premio relativa alla copertura Salvacircolazione;
- 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket) per la quota di Premio relativa alla copertura Minicollisione.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 15 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato di polizza, se il Premio è stato pagato, **altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.**

Il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto l'Assicurazione cessa automaticamente alla scadenza indicata sul certificato di polizza. La copertura assicurativa sarà in ogni caso operante fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

MAPFRE può formulare una proposta di rinnovo prima della scadenza del contratto, comunicando al Contraente il Premio da pagare. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto mediante il pagamento del Premio, propostogli da MAPFRE, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza.

Il rapporto assicurativo conseguentemente al rinnovo prosegue senza alcuna interruzione della copertura assicurativa per un'ulteriore annualità.

L'Assicurazione, oltre che alla sua scadenza naturale, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:



- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio totale o distruzione per danno totale del Veicolo.

Alternativamente, il Contraente può richiedere la sostituzione del Veicolo assicurato, purché appartenente alla stessa categoria: in questo caso, la copertura assicurativa è trasferita al nuovo Veicolo, ferma la validità e la continuazione della Polizza; tuttavia, **il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo e le informazioni richieste dall'Assicuratore anche per l'eventuale adeguamento del Premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo Veicolo.**

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 16 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e devono essere inviate all'intermediario di assicurazione al quale è assegnata la Polizza o a MAPFRE ASISTENCIA S.A. (indirizzo PEC: info@cert.mapfreesistencia.it / indirizzo e-mail: info_Italy@mawdy.com).

Le comunicazioni alle quali è tenuta MAPFRE ASISTENCIA S.A. in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 17 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 16 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso ha effetto immediato nel caso in cui l'Assicuratore, ove l'aggravamento fosse esistito al momento della stipula, non avrebbe concluso il contratto; ha effetto dopo 15 giorni, se l'Assicuratore si sarebbe limitato a chiedere un premio maggiore.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni di assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

Art. 18 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 16 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 19 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente Stradale l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini



dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 20 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 21 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono entro il termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 24 – Clausola Broker (valida solo per le polizze intermedie dal broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'intermediario assicurativo indicato nel certificato di polizza.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data.

Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

ALLEGATO 1 – TABELLA INAIL

Tabella INAIL annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni – Industria, approvata con D.P.R. 30/6/1995, n 1124, come in vigore al 24 luglio 2000

Tabella INAIL - Invalidità Permanente - Allegato 1 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124	
Tipologia di sinistro	Percentuale di Invalidità Permanente
Sordità completa di un orecchio	15%
Sordità completa bilaterale	60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%

Altra menomazione della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)			
Visus perduto	Visus residuo	Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%



Allegato 1

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

10/10	0/10	35%	65%
-------	------	-----	-----

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticaria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per la disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%



Allegato 1

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) Quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	25%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	



Allegato 1

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Perdita totale del solo alluce	7%
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il	3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%

ALLEGATO 2 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi. <p>Clients</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.